

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione ⁽¹⁾

COM(88) 221 def. — SYN 16

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE il 13 aprile 1988)

(88/C 152/09)

La Commissione accetta la posizione comune del Consiglio descritta nel documento del Consiglio n. 7259/87, del 22 giugno 1987, purché ad essa vengano apportate le seguenti modifiche:

i) Il quinto considerando è sostituito dal seguente:

«considerando che, sulla scorta dell'inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati nella preparazione degli aromi, compilato dalla Commissione in applicazione della decisione 87/.../CEE, il Consiglio adotterà in un secondo momento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 100 A, disposizioni adeguate riguardanti talune categorie di aromi e taluni materiali di base per aromi nonché tutte le misure necessarie ad integrare in tale direttiva norme sugli aromi destinati al consumatore finale;»

ii) Nel nono considerando il secondo «considerando» è sostituito dal seguente:

«a tal fine si applica la procedura III A di cui alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.»

iii) Il decimo considerando («considerando ... 69/414/CEE») viene soppresso.

iv) L'undicesimo considerando («considerando ... Allegati») viene soppresso.

v) L'articolo 5 viene modificato nel modo seguente:

«1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 100 A del trattato, adotta appropriate disposizioni riguardanti:»

I trattini del vecchio paragrafo a): senza modifiche.

«2. Seguendo la procedura di cui all'articolo 11 viene adottato quanto segue:»

Il paragrafo b) diventa il nuovo paragrafo a).

Viene aggiunto un nuovo paragrafo b), redatto come segue (ex articolo 7):

«b) disposizioni riguardanti:

- gli adeguamenti tecnici degli allegati necessari per tener conto del progresso tecnico e scientifico;
- i criteri microbiologici per gli aromi;
- i criteri relativi alla scelta di una denominazione più precisa di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)»

Il paragrafo c) è completato da quanto segue:

Il secondo trattino diventa: «Le condizioni ... paragrafo a)».

Vengono aggiunti i seguenti tre trattini (ex articolo 6):

- «— i metodi di analisi da applicare per il controllo delle percentuali di cui all'articolo 4;
- le modalità per il prelievo di campioni ed i metodi d'identificazione ed eventualmente di dosaggio degli aromi presenti nei o sui prodotti alimentari,
- i criteri di purezza specifici per aromi particolari.»

Viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 3:

«3. Le disposizioni che possono avere ripercussioni sulla sanità pubblica vengono adottate soltanto previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti alimentari.»

⁽¹⁾ GU n. C 103 del 24. 4. 1982, pag. 7.

- vi) Gli articoli 6 e 7 vengono soppressi.
- vii) L'articolo 9, paragrafo 2 viene modificato nel modo seguente:
 Il primo capoverso diventa:
 «Fatto salvo . . . esclusivamente:
 — le sostanze aromatizzanti definite nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto (i);
 — e/o le preparazioni aromatiche definite nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).»
 Il secondo capoverso diventa:
 «Se la denominazione di vendita . . . soltanto se *tutte* le parti aromatizzanti *sono* state . . . unicamente o *principalmente* . . . trattasi.»
- viii) L'articolo 11, paragrafo 2 è modificato come segue:
 [queste disposizioni sostituiscono parimenti il paragrafo 3, lettere a) e b)]:
 «2. Il rappresentante della Commissione . . . problema.

Il parere viene emesso con la maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'approvazione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. In sede di votazione in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono calcolati conformemente al predetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato. Qualora le misure progettate non siano conformi al parere del comitato od in assenza di tale parere la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.»

Il paragrafo 3, lettere a) e b) viene soppresso.

Il paragrafo 3, lettera c) diventa il nuovo paragrafo 3 ed è modificato nel modo seguente:

«3. Se alla scadenza del termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha adottato alcuna decisione le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.»

Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (*)

COM(88) 227 def.—SYN29

(Presentata dalla Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE il 20 aprile 1988)

(88/C 152/10)

La Commissione propone di apportare le seguenti modifiche alla sua proposta del 28 ottobre 1983, quale risulta dopo le modifiche dell'8 marzo 1985:

la Commissione è d'accordo con la posizione comune del Consiglio, descritta nel documento del Consiglio 7261/87 del 22 giugno 1987, purché ad essa vengano apportate le seguenti modifiche:

- i) l'articolo 2, paragrafo 5 viene modificato nel modo seguente:
 «Entro **due anni** dall'adozione della presente direttiva la Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana, riesamina le disposizioni relative alla **parte 1 dell'allegato** ed alle seguenti sostanze, e propone le modifiche che ritiene necessarie, in conformità della procedura prevista dall'articolo 100 A del trattato:»
 (il resto è immutato).
- ii) L'articolo 6 è modificato nel modo seguente:
 «1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo il Presidente **deferisce la questione al comitato permanente per i prodotti alimentari.**
 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da attuare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine **che il presidente può fissare** in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE per l'adozione delle decisioni **che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione stabilita nell'articolo precitato.** Il presidente non partecipa alla votazione.

(*) GU n. C 77 del 23. 3. 1985, pag. 7.